

**IPOTESI CONTRATTO
INTEGRATIVO DI ISTITUTO
(art. 22 – C.C.N.L. Scuola 2018)
A.S. 2022 – 2023**

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 09:00 presso la sede in Via San Magno snc, in sede di negoziazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica di cui all'art. 22 del C.C.N.L. del comparto scuola del 19/04/2018:

T R A

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico Rosalba Rosaria Bianchi

E

La rappresentanza RSU, rappresentata dai sig.ri:

Angelina Capezzuto

Marco Flammini

Maria Lorenzini

si stipula

il presente contratto.

L'accordo viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico:
Rosalba Rosaria Bianchi



PARTE SINDACALE

RSU :

Angelina Capezzuto

Marco Flammini

Maria Lorenzini



SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI (TAS)

FLC/CGIL:


CISL/SCUOLA

UIL/Scuola

GILDA/UNAMS

SNALS/CONFSAL

ANIEF



PARTE PRIMA - NORME COMUNI

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata

Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del CCNL del 19.04.2018;

1. Il presente contratto integrativo di Istituto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
2. Il contratto collettivo integrativo si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse economiche sono negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto integrativo di Istituto si articola in:
 - a) parte comune: contenente disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto;
 - b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono:
 - Istituzioni scolastiche ed educative;
 - Con la locuzione "Istituzioni scolastiche ed educative" vengono indicate: le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.

Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n.165 del 2001. 10. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL e/o parti di contrattazione specifiche precedenti, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative.

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano, comunque, validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s'intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o contratti nazionali. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta delle parti.

Art. 3 Interpretazione autentica

1. Il presente contratto integrativo di Istituto il cui valore legale è in riferimento specifico al C.C. ed essendo una fonte gerarchicamente inferiore rispetto al CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. La convocazione delle parti avverrà entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta e la procedura deve concludersi entro 15 giorni dal rinvio della richiesta.
2. L'eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all'art. 47 del d. lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. 3 L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI GENERALI

Art. 4 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.

3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
 - a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
 - b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 7.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
 - a) informazione;
 - b) confronto;
 - c) organismi paritetici di partecipazione.

Art. 5 Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L'informazione in forma scritta deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte, comunque in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico e all'avvio delle relazioni sindacali; quella relativa alla proposta di formazione delle classi e degli organici del personale docente e ATA per l'anno scolastico successivo, verrà fornita prima dell'invio delle proposte all'ambito territoriale della provincia di Latina
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono ogni elemento conoscitivo riguardante gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, inclusi i nominativi del personale che ha avuto accesso ai compensi accessori nonché i relativi emolumenti, anche se essi non possono essere oggetto di pubblicazione.

Sono materia di Informazione:

- la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- il piano delle attività del personale docente;
- il piano delle attività del personale ATA;
- i criteri e i modi di utilizzo delle risorse;
- i compensi del personale in forma analitica e nominativa;
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

Le competenze della contrattazione decentrata d'istituto in materia di distribuzione delle risorse economiche [punti c2), c3) e c4) dell'art. 22 comma 4 del CCNL 2016-2018] riguardano tutte le risorse economiche utilizzate dalla scuola per retribuire qualsiasi attività aggiuntiva del personale docente e ATA.

L'informazione preventiva su tutte le risorse economiche utilizzate dalla scuola per retribuire qualsiasi attività aggiuntiva del personale docente e ATA, va data in modo tempestivo ed esaustivo, senza escludere nessuna fonte di finanziamento, di qualunque provenienza, destinata alla retribuzione aggiuntiva del personale docente e ATA; ciò per consentire di prendere visione di attività (anche retribuite con fondi non contrattuali) in cui sono impegnate professionalità interne ed esterne e, tra l'altro, analizzare se e come sono state preventivamente sollecitate e individuate disponibilità delle professionalità interne alla scuola, come prevedono le norme contrattuali e legislative.

Art. 6 Confronto

Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Il confronto è disciplinato dal CCNL 2018 e a questo si rimanda per costituire parte integrante del presente contratto.

Nel presente contratto sono concordate alcune materie oggetto di confronto, che le parti ritengono utile anticipare già in questa fase delle relazioni sindacali ciò al fine di dare efficacia ed efficienza all'organizzazione scolastica sulla base della correttezza delle relazioni sindacali.

Il confronto si avvia annualmente mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. Il Dirigente scolastico, contestualmente all'invio delle informazioni sulle materie relative al presente articolo, attiverà le procedure entro 5 giorni di confronto con la parte sindacale. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Sono materia di confronto:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, (compreso quello relativo alle attività di potenziamento) educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

Art. 7 Contrattazione

1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo vanno negoziati con cadenza annuale.
4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
5. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Fermo restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 8, la parte interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque

giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

9. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.

10. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN la sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

11. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.

In ossequio all'art. 22 del CCNL 2016 /18 sono materia di contrattazione integrativa:

Con le prerogative di cui all'art. 7 comma 6:

- c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Con le prerogative di cui all'art.7 comma 7:

- c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
- c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;

Art. 8 Procedura di raffreddamento ed interpretazione autentica

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

In caso di controversie sull'interpretazione e/o applicazione del presente contratto le parti firmatarie, si incontrano entro 7 giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

Le parti non intraprendono iniziative unilaterali se non sono trascorsi 30 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Ogni richiesta di interpretazione autentica, di verifica, di integrazione e modifica del presente contratto, su richiesta delle parti, sarà effettuata secondo quanto pattuito nell'art. 3 del CCNL 19/04/2018.

Art. 9 Norma di salvaguardia

La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui sopra dovessero modificarsi in

aumento o in diminuzione nel corso dell'anno, ciò al fine di adeguare la seguente piattaforma economica alla nuova situazione riproporzionando la stessa alla variazione realizzata o subita.

PARTE SECONDA - MATERIE DI CONTRATTAZIONE

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(art.22 comma 4 lettera C1 CCNL Scuola 2018)

Art. 10 Soggetti tutelati

Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che frequentano i laboratori e che utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare ed extracurriculare per iniziative complementari previste nel PTOF.

Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del Piano di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, sono presenti nei locali dell'istituzione scolastica; (ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti). Particolare attenzione si deve prestare ad alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (*stress da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri paesi*).

Art. 11 Obblighi del Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08.

Inoltre, deve assicurare ai lavoratori la possibilità di richiedere l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione dal Covid-19, anche nel caso in cui non sia prevista la nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questo caso, fermo restando la possibilità di nomina del medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, il Dirigente scolastico potrà attivare la sorveglianza sanitaria presso gli Enti competenti alternativi: INAIL, Aziende Sanitarie Locali, dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università (nota 1585 Ministero Istruzione dell'11 settembre 2020)

Sempre il Dirigente scolastico, deve esporre presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (DPCM 3 novembre, art.5, comma 1, lettera d); mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; rispettare tutte le misure indicate nel "Protocollo per la sicurezza nelle scuole" Ministero dell'Istruzione e OO.SS. sottoscritto il 6 agosto 2020 ed eventuali successivi aggiornamenti.

Art. 12 Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il *responsabile del servizio di prevenzione e protezione* (RSPP) può essere interno ove disponibile o affidato a professionisti esterni.

In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione è affidato ad un esperto esterno in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/08.

Nell'istituzione scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro organizza il *servizio di prevenzione e protezione* designando per tale compito, previa consultazione del *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza* (RLS), uno o più *responsabili* in relazione alle dimensioni della scuola (succursali, sezioni staccate, plessi etc).

I *responsabili* individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP nell'aggiornamento periodico del *documento di valutazione dei rischi* (DVR.). Essi devono disporre dei mezzi e del tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento dell'incarico.

In ciascun edificio sono individuati gli *addetti al primo soccorso* incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. commi 10 e 11, del Dlgs 81/08.

Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'espletamento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.

Per l'espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l'informazione e quello per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non viene conteggiato nelle predette 40 ore.

Il Dirigente scolastico procede, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con le misure necessarie al contenimento dell'epidemia come indicato dal Protocollo sulla sicurezza sottoscritto il 6 agosto 2020 e secondo le indicazioni di eventuali successivi aggiornamenti.

Art. 13 Referente Covid

In applicazione del D.M. 6 agosto 2020, n. 87 recante il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19" e in particolare il documento contenente le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 che ravvisando l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 viene disposta la nomina dei Referenti COVID-19 di Istituto per l'anno scolastico 2022/2023, individuata nelle persone di Capasso Daniela, Musella Marialaura e Vinciguerra Anna.

Art. 14 Attività di formazione, informazione ed aggiornamento

L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.

Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l'obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti.

I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari *obbligati* a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico.

Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensati con le risorse a ciò preposte.

I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all'inizio dell'anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.

TITOLO IV CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI (art.22 comma 4 lettera C5 e C6 CCNL Scuola 2018)

Art. 15 Diritti Sindacali

1. La contrattazione d'Istituto si apre entro il 15 settembre di ogni anno. La contrattazione dovrà concludersi entro il 30 novembre salvo eventuali particolari impedimenti che ne rendessero necessario lo slittamento da concordare tra le parti.

2. Prima della firma di ciascun accordo integrativo d'Istituto i componenti la RSU e/o le OO. SS., se lo riterranno necessario, disporranno del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l'ipotesi di accordo.
3. Durante ogni seduta sarà possibile redigere e sottoscrivere apposito verbale e sarà definita concordemente la data della riunione successiva.
4. Quando definitivamente approvato, il Dirigente Scolastico provvede all'inserimento all'albo on line dell'istituzione scolastica di copia integrale del presente contratto e di eventuali ulteriori accordi e intese siglate.

La RSU provvede all'affissione dell'accordo siglato nella propria bacheca e nell'Albo RSU on line.

A) - Diritto di informazione e di accesso agli atti

1. Viene consegnata alla RSU copia di tutti gli atti di interesse sindacale inerenti la scuola che devono essere affissi all'albo d'istituto (in particolare: organici, estratti delle delibere del Consiglio d'istituto, ecc.);
2. I componenti della RSU e delle OO.SS. hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa d'istituto e di informazione e di verifica in tutte le sue fasi;
3. Il rilascio di tali atti avviene senza oneri economici al momento della richiesta e comunque non oltre 5 giorni dalla stessa;
4. La RSU, senza ostacolare lo svolgimento delle attività della scuola, ha diritto a svolgere la propria attività nei luoghi di lavoro per tutte le materie previste dalla normativa vigente, e di acquisire elementi di conoscenza per la propria attività.

B) - Diritto di sciopero

1. Il diritto di sciopero è regolato dalla legge n. 146/90 e per il comparto scuola in modo specifico dall'Accordo integrativo nazionale sottoscritto al MIUR in data 8.10.1999 e allegato al CCNL della scuola 1998-2001;
2. Le uniche prestazioni indispensabili che dovranno essere garantite esclusivamente dal personale ATA sono:
 - a. L'effettuazione degli esami e degli scrutini e delle valutazioni finali;
 - b. Pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei.
3. In qualsiasi periodo dell'anno scolastico, non costituiscono prestazioni indispensabili l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi. Pertanto non potranno essere formati contingenti ATA per assicurare tali attività e i collaboratori scolastici eventualmente in sciopero non potranno essere sostituiti nelle loro mansioni giornaliere con altro personale in servizio nel plesso o in altri plessi dell'istituto.

Art. 16 Assemblee Sindacali

La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente in forma scritta dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l'assemblea stessa ed è irrevocabile.

Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale, il D.S. e la RSU, verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali (vigilanza all'ingresso principale della scuola; servizio al centralino telefonico; eventuali altre attività che non possono essere interrotte per la durata dell'assemblea).

Art. 17 Servizi essenziali in caso di sciopero del personale ATA

L'Istituto garantisce, in caso di sciopero, i servizi essenziali secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero e quanto previsto nel **PROTOCOLLO DI INTESA** firmato il giorno **11 febbraio 2021** tra il Dirigente scolastico pro tempore dell'I.I.S. Gobetti de Libero di Fondi nella persona del Dirigente scolastico Rosalba Rosaria Bianchi e le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca (prot. 0000510/U), parte integrate del presente Contratto Integrativo di Istituto.

Art. 18 Bacheca sindacale e documentazione

La bacheca sindacale è presente nel sito web e in locale idoneo facilmente accessibile dal personale in apposita sezione.

I componenti la RSU e qualsiasi rappresentante delle OO.SS. hanno diritto di "affiggere" nella bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e di interesse politico/sindacale.

Stampati e documenti possono essere inviati alla scuola per "l'affissione" nella bacheca sindacale on line.

Art. 19 Agibilità sindacale

Ai membri della RSU e delle OO.SS. è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.

La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati.

Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica, telematica e della posta elettronica.

Ai membri della RSU firmatarie del contratto è consentito l'uso di un locale per lo svolgimento di piccole riunioni con i lavoratori nell'ambito dell'attività sindacale.

La rete informatica, il telefono, la fotocopiatrice e le altre attrezzature dell'Istituto vengono utilizzate dalla RSU senza oneri economici e senza intralciare la normale attività amministrativa, e ove possibile, da postazioni temporaneamente non utilizzate. Alla RSU spettano permessi sindacali pari a 65 ore annuali totali.

TITOLO V

CRITERI FLESSIBILITA' ORARIA PERSONALE ATA

(art. 22 lettera C5 e C6 CCNL Scuola 2018)

Art. 20 Orario flessibile

Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro. Oltre alle modalità previste per legge e dai contratti nazionali in vigore, potranno essere prese in considerazione, durante l'anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro, compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale e nei limiti di lavoro a tempo parziale. La flessibilità organizzativa oraria da un lato riconosce vantaggi al lavoratore, garantendone un maggior equilibrio psico-fisico, migliorandone la prestazione; dall'altro potrebbe cagionare un maggior carico di lavoro per gli altri lavoratori, con questi ultimi, quando necessario, saranno concordati turni di recupero o compensazioni economiche. La flessibilità oraria potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dell'art. 1 comma 332 della legge 190/2014.

Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per:

- la rimodulazione dell'orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro;
- lo scambio dei reparti/plessi per la copertura del personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio su entrambi le sedi senza oneri per l'Amministrazione.
- maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso reparto;
- sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio o personali, previa formale autorizzazione del DSGA, accordi tra il personale per modifiche ai turni ordinari di lavoro.

Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione dell'attività lavorativa, se concordate previa disponibilità del personale alla relativa prestazione sono riconosciute come attività da incentivare con le risorse del fondo dell'istituto o a richiesta del lavoratore, con recuperi nel periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche secondo un criterio di turnazione su entrambi le sedi. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Durante il periodo estivo i turni di lavoro saranno stabiliti secondo un criterio di rotazione tra tutte le unità dello stesso profilo anche, ove necessario a garantire la funzionalità di entrambe le sedi, con utilizzo scambievole tra le sedi. In caso di chiusura dell'Istituto o di una sede per sospensione delle attività didattiche, le ore non effettuate verranno recuperate, a scelta del lavoratore, o mediante compensazione con le ore eccedenti, o mediante compensazione con le ferie. Le ore eccedenti prestate verranno retribuite, come da contratto, o nel caso, a scelta del lavoratore compensate con permessi orari (non giornalieri) o con recuperi compensativi. Il personale che per motivi organizzativi della scuola presta attività lavorativa

aggiuntiva nei giorni prefestivi oltre l'orario di servizio e festivi, avrà diritto ad una maggiorazione oraria della retribuzione pari al 50% della paga oraria o al recupero in proporzione maggiorata.

TITOLO VI

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

(art.22 comma 4 lettera C7 CCNL Scuola 2018)

Art. 21 La pianificazione della formazione di istituto

Ai sensi del comma 124 art.1 Legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione.

Il collegio dei docenti definisce annualmente il piano di formazione dei docenti, che è inserito nel PTOF. Il DSGA definisce il piano di formazione del personale ATA.

Art. 22 - La formazione d'ambito

L'Istituto aderisce alle reti d'ambito sulla formazione secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. L'Istituto contribuisce alla programmazione e alla strutturazione del Piano Formativo d'ambito mediante la partecipazione diretta del dirigente e delle figure di sistema alle riunioni promosse dalla scuola capofila, durante le quali sono presentate le istanze formative dell'istituto scolastico.

Art. 23 Risorse economiche per la formazione

Nei limiti delle disponibilità di bilancio è auspicabile che sia destinata una parte delle risorse finanziarie non finalizzate a particolari scopi formativi che coinvolgono trasversalmente tutto il personale su tematiche di interesse generale quali, ad esempio, la sicurezza nei luoghi di lavoro.

TITOLO VII

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE).

(art.22 comma 4 lettera C8 CCNL Scuola 2018)

Art. 24 Tipologia e modalità di comunicazione

Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione.

La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve.

La comunicazione può avvenire tramite e mail, e chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti.

Le comunicazioni di servizio rivolte ai docenti avverranno esclusivamente tramite registro elettronico (o in estrema ratio tramite e-mail), con un preavviso di almeno 5 giorni; - Nel caso in cui il personale debba essere contattato per motivi d'urgenza indifferibile, la comunicazione potrà avvenire tempestivamente- Il personale ATA impiegato in modalità agile rispetta il proprio orario di servizio, come previsto dall'annuale piano delle attività del personale ATA.

Art. 25 Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali.

Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i giorni di preavviso previsti per legge o dai regolamenti.

Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione del sito web deve essere regolare.

Art. 26 Diritto alla disconnessione:

Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, così si eliminano l'invasività del datore di lavoro e l'obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, *la contrattazione integrativa stabilisce che gli orari di reperibilità via e-mail vanno dalle 08.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì. Entro tali orari il dirigente scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi.*

Art. 27 Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche).

I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi.

I collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali e i responsabili di plesso, i docenti che hanno compiti organizzativi, in caso d'urgenza, possono essere contattati anche fuori dai suddetti limiti temporali.

Nei limiti dell'orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico.

Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.

Art. 28 Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica).

E' possibile inviare comunicazioni via e-mail e tramite registro elettronico anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore (tra questi è incluso anche il Dirigente scolastico) di scegliere i tempi di lettura e di replica. In ogni caso le suddette comunicazioni con gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento.

TITOLO VIII

RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA

(art.22 comma 4 lettera C9 CCNL Scuola 2018)

Art. 29 Criteri utilizzo tecnologie

Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

Nel caso in cui per disposizioni delle autorità competenti venga disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dovrà darsi piena attuazione a quanto previsto dall'Ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto in data 25 ottobre 2020 ed in particolare all'art.3, comma 3.

Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ss. mm. ii.).

TITOLO IX

ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA, NONCHÉ I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MEDESIMO PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO D'ISTITUTO.

(art.22 comma 4 lettera B1 CCNL Scuola 2018)

Art. 30 Utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel PTOF, compresi i progetti PON, POR.

L'utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel PTOF, compresi i progetti PON, POR, è disposta, in linea generale, sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine prioritario:

- partecipazione alla predisposizione dell'attività o del progetto approvato dagli OO.CC. ed inserito nel PTOF;
- indicazioni contenute nei singoli bandi dei programmi nazionali o comunitari e con riferimento ai criteri specifici riportati nei progetti;
- Incarichi specifici previsti nel PTOF e nel Piano delle Attività;
- competenza professionale specifica;
- titolo di studio specifico;
- dichiarata disponibilità;
- competenze informatiche richieste per la gestione dei progetti;
- esperienze di ricerca specifiche;
- non cumulabilità di più incarichi (in caso di richieste plurime);
- pubblicazioni;
- anzianità di servizio in caso di richieste plurime.

Art. 31 Incarichi Del Personale Scolastico

I compensi sono stabiliti nelle Tabelle allegate al C.C.N.L. e possono essere attribuiti anche in misura forfettaria nel caso in cui non sia possibile quantificare un impegno orario per l'attività richiesta. Diventa quindi fondamentale che, all'inizio dell'anno scolastico, il collegio dei docenti (che deve elaborare il P.O.F.T.) e la R.S.U. (che deve contrattare l'utilizzo delle risorse e l'entità di alcuni compensi) abbiano un quadro sufficientemente preciso della situazione finanziaria.

Gli incarichi di tipo organizzativo (partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro) saranno assegnati nel rispetto dei seguenti criteri:

- disponibilità degli interessati a seguito di comunicazione interna pubblicata;
- professionalità specifiche e tipologie funzioni docenti;
- equa distribuzione dei compiti e dei fondi all'interno di ogni sede scolastica.

L'assegnazione degli incarichi avverrà con provvedimento scritto del D. S.

Si concorda la non cumulabilità di più incarichi di non insegnamento, massimo tre;

Si può derogare a tale limite qualora non vi siano disponibilità.

TITOLO X

CRITERI PER LA FRUIZIONE DI PERMESSI E FERIE ANTICIPATE

Art. 32 Assenze

Le richieste per ogni tipo di assenza devono essere inviate all'indirizzo di posta istituzionale (LTIS026005@ISTRUZIONE.IT). In situazioni straordinarie (comunicazione ultimo minuto) è possibile effettuare la comunicazione telefonica, che andrà giustificata.

Le richieste per ogni tipo di assenza, con esclusione di quelle per malattia, dovranno essere presentate con almeno cinque giorni di preavviso, salvo urgenze documentate vagliate dalla dirigenza.

L'assenza per malattia deve essere comunicata tramite registro elettronico – sportello digitale - all'Istituto tempestivamente e comunque non oltre le ore 7.55 del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di prosecuzione di tale assenza; il numero di protocollo del certificato deve essere comunicato all'Istituto non appena disponibile, compilando l'apposito modello digitale.

Art. 33 Permessi brevi

Il docenti, per esigenze personali, possono fruire di permessi brevi, presentando domanda scritta, possibilmente almeno due giorni prima, al Dirigente Scolastico che risponde con atto di concessione del permesso o con il silenzio-assenso, provvedendo alla sostituzione con personale in servizio nella scuola. Il permesso non può eccedere:

- a. la metà dell'orario di servizio giornaliero individuale e, comunque, per un massimo di due ore
- b. le ore settimanali di servizio (di norma 18 ore) nell'anno scolastico.

Le ore derivanti dalla concessione di permessi brevi sono recuperate dal docente entro i due mesi successivi, privilegiando le proprie classi, e la richiesta del recupero da parte del Dirigente deve pervenire almeno un giorno prima.

Soltanto nel caso in cui il mancato recupero sia determinato dalla dichiarata non disponibilità del dipendente, il Dirigente Scolastico procederà alla trattenuta oraria.

Nella giornata in cui il docente usufruisce del permesso breve non possono essere richieste altre tipologie di permessi.

Art. 34 Sostituzione docenti assenti per brevi periodi

All'inizio di ciascun anno scolastico, il D.S. acquisisce la disponibilità dei singoli docenti ad effettuare supplenze brevi, in eccedenza dell'orario di cattedra e fino a 24 ore settimanali, in sostituzione dei colleghi assenti per periodi non coperti da sostituzioni.

Per le finalità di cui alla disposizione del comma precedente, ai fini dell'assegnazione delle supplenze si seguono i seguenti criteri in ordine di priorità:

- docenti a disposizione per completamento orario di cattedra;
- docenti che debbano recuperare eventuali permessi brevi o cumulo ritardi;
- insegnanti della stessa classe;
- insegnanti della stessa materia;
- insegnanti dello stesso ambito disciplinare;
- docenti che hanno dato disponibilità per ore eccedenti.
- altri docenti.

Le ore sono compensate se effettivamente prestate in eccedenza rispetto all'orario cattedra.

Art. 35 Richieste ferie

È consentito, al personale docente a tempo indeterminato, di fruire a domanda, di sei giorni di ferie nel periodo di svolgimento delle attività didattiche, qualora ricorrano le condizioni previste dal CCNL 29-11-2007, art. 13, comma 9.

Le esigenze di servizio che costituiscono motivo di non concessione delle ferie suddette sono:

a. operazioni di scrutinio e/o esami., salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 2.

La non concessione delle ferie richieste deve essere motivata con analitica indicazione delle esigenze di servizio che determinano il diniego ed inviata all'interessato.

TITOLO X

CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L'AGGIORNAMENTO (art.22 comma 4 lettera B3 CCNL Scuola 2018)

Art. 36 Fruizione dei permessi per l'aggiornamento e la formazione

I permessi per l'aggiornamento e la formazione saranno concessi in ossequio a quanto stabilito a livello di contrattazione nazionale e comunque in armonia con le esigenze del servizio scolastico rivolto agli alunni. Potendo programmare l'aggiornamento e la formazione si formulerà un piano razionale per la garanzia del servizio scolastico.

In caso di più richieste di permessi per l'aggiornamento e la formazione, coincidenti con l'orario di servizio, gli stessi saranno concessi secondo i seguenti criteri di priorità:

- Attinenza specifica dell'attività formativa e di aggiornamento rispetto alle discipline insegnate;
- Docenti che hanno minor numero di ore di formazione e di aggiornamento al fine di garantire pari opportunità;
- Figure sensibili o di sistema della scuola (collaboratori DS, F.S., coord. di dipartimento).
- Docenti che per posizione giuridica possono garantire maggiore continuità nella scuola e migliore ricaduta didattica.

Infine e solo a parità di altre condizioni si terrà conto della posizione in graduatoria.

Rimane indispensabile che i docenti che avranno fruito di autorizzazione per la partecipazione a corsi esterni alla Scuola di appartenenza presenteranno relazione scritta al Collegio dei docenti.

PARTE QUARTA – COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

TITOLO XI

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI QUELLI RICONOSCIUTI AL PERSONALE DOCENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 127, DELLA LEGGE N. 107/2015.

(art.22 comma 4 lettera C4 CCNL Scuola 2018)

Art. 37 Risorse finanziarie disponibili

CAP.	P. G.	DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO CONTRATTUALE	IMPORTO ASSEGNATO nota 46445 del 4 ottobre 2022	ECONOMIE 2021-22	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
2549	5	Fondo dell'istituzione scolastica - art. 40, c. 4, lett. a)	72.921,18	1.654,70	74.575,88	98.962,19
2549	5	Funzioni strumentali - art. 40, c. 4, lett. c)	5.343,55	-	5.343,55	7.090,89
2549	5	Incarichi specifici - art. 40, c. 4, lett. d)	3.179,80	-	3.179,80	4.219,59
2549	5	Aree a rischio - art. 40, c. 4, lett. e)	1.785,26	4.111,34	5.896,60	7.824,79
2549	5	Valorizzazione personale - BONUS - art. 40, c. 4, lett. g)	15.495,75	-	15.495,75	20.562,86
2549	6	Ore eccedenti sostituzione - art. 40, c. 4, lett. f)	4.374,11	4.373,43	8.747,54	11.607,99
2549	12	Attività complementari di educazione fisica - art. 40, c. 4, lett. b)	4.032,57	3.401,04	7.433,61	9.864,40
			107.132,22	13.540,51	120.672,73	160.132,71

SOMME NON SOGGETTE A CONTRATTAZIONE

CAP.	P. G.	DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO CONTRATTUALE	IMPORTO ASSEGNATO nota 46445 del 4 ottobre 2022	ECONOMIE 2021-22	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
2549	5	Fondo dell'istituzione scolastica - art. 40, c. 4, lett. a) - I.D. DSGA	5.340,00	0,00	5.340,00	7.086,18
		Fondo dell'istituzione scolastica - art. 40, c. 4, lett. a) - SOSTITUTO	523,50	0,00	523,50	694,68
2549	6	Ore eccedenti sostituzione - art. 40, c. 4, lett. f)	4.374,11	4.373,43	8.747,54	11.607,99
			10.237,61	4.373,43	14.611,04	19.388,85

MOF DOCENTI (71,5%) + Economie Aree a Rischio

CAP.	P. G.	DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO CONTRATTUALE	IMPORTO ASSEGNATO nota 46445 del 4 ottobre 2022	ECONOMIE 2021-22	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
2549	5	Fondo dell'istituzione scolastica - art. 40, c. 4, lett. a)	47.946,24	5294,45 (*)	53.240,69	70.650,40
2549	5	Valorizzazione personale - BONUS - art. 40, c. 4, lett. g)	11.079,46	-	11.079,46	14.702,45
TOTALE F.I.S. DOCENTI					64.320,15	85.352,84
2549	5	Funzioni strumentali - art. 40, c. 4, lett. c)	5.343,55	-	5.343,55	7.090,89
2549	5	Aree a rischio - art. 40, c. 4, lett. e)	1.785,26	-	1.785,26	2.369,04
2549	12	Attività complementari di educazione fisica - art. 40, c. 4, lett. b)	4.032,57	3.401,04	7.433,61	9.864,40
(*) Economie FIS= €1.183,11 fis + €4.111,34 Aree e rischio)			70.187,08	8.695,49	78.882,57	104.677,17

MOF ATA (28,5%)

CAP.	P. G.	DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO CONTRATTUALE	IMPORTO ASSEGNATO nota 46445 del 4 ottobre 2022	ECONOMIE 2021-22	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
2549	5	Fondo dell'istituzione scolastica - art. 40, c. 4, lett. a)	19.111,44	471,59	19.583,03	25.986,68
2549	5	Valorizzazione personale - BONUS - art. 40, c. 4, lett. g)	4.416,29	-	4.416,29	5.860,42
TOTALE FIS A.T.A.					23.999,32	31.847,09
2549	5	Incarichi specifici - art. 40, c. 4, lett. d)	3.179,80	-	3.179,80	4.219,59
			26.707,53	471,59	27.179,12	36.066,69

Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;
finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR compresi i fondi relativi alla valorizzazione docenti (ex art.1, comma 126, L.107/2015 e confluiti, per disposizione della L.160/2019, nel MOF);

- a. risorse per la pratica sportiva;
- b. risorse per le aree a rischio;
- c. attività di recupero (solo per le scuole secondarie di II° grado);
- d. ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
- e. formazione del personale;
- f. alternanza scuola lavoro;
- g. progetti nazionali e comunitari;
- h. funzioni miste (provenienti dagli EE.LL.);
- i. eventuali residui anni precedenti

Qualora si verificano ulteriori economie nel corrente a. s. 2022/23 il D.S. riconvocherà le RSU per ridistribuire gli avanzi col seguente vincolo di destinazione: tutte le economie andranno ridestinate alla stessa voce che le ha generate.

Art. 38 Analisi delle risorse finanziarie disponibili

Le risorse per l'anno scolastico 2022-2023 comunicate dal MIUR con nota prot. nr. 43445 del 04/10/2022 sono state calcolate in base alle seguenti indicazioni: punti di erogazione; unità di personale docente in organico di diritto; unità (compreso il DSGA) di personale ATA in organico di diritto.

Gli importi sono riportati nella tabella economica sotto riportata.

Art. 39 Criteri generali per la valorizzazione del merito del personale scolastico

I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto, ivi comprese di quelle relative all'art.1, comma 126, della Legge 107/2015 (ex bonus docente), confluiscono nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione (L.160/2020).

Il tavolo negoziale decide concordemente di destinare una quota di risorse destinata alla valorizzazione del personale docente e al personale ATA, confluisce nel FIS docenti ed ATA.

PARTE QUINTA - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO. INCLUSA LA QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E DELLE RISORSE RELATIVE AI PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI, EVENTUALMENTE DESTINATE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE.

TITOLO XII

I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO

(art.22 comma 4 lettera C2 CCNL Scuola 2018)

Art. 40 Criteri generali per la ripartizione del F.I.S.

Stabilita la consistenza organica del personale, effettuate le varie ripartizioni del fondo secondo la consistenza organica, stabilita la ripartizione secondo quanto definito dall'art. 88 C.C.N.L. tra progettualità per Istituzione scolastica e per grado scolastico e organizzazione della stessa, stabilite le economie e i fondi specifici, fatte salve le quote del fondo già istituzionalmente destinate alle singole categorie in servizio presso l'istituzione scolastica viene effettuata la ripartizione con le seguenti percentuali:

- Una quota del 71,5 % circa per compensi da attribuire al personale Docente;
- Una quota del 28,5 % circa per compensi da attribuire al personale ATA.

La percentuale deve rispettare le consistenze organiche sia tra docenti di ordini e gradi diversi e sia tra il personale A.T.A (Ass. Ammin., Ass. Tecnici, Coll. Scol. Ecc.ecc) eventualmente Educatori e/o ecc., salvo accordi diversi secondo le esigenze della scuola.

Tale percentuale è calcolata tenendo conto del numero degli addetti e degli importi necessari per retribuire il personale secondo le tabelle allegate al contratto.

La quota indicata sarà utilizzata per retribuire il personale che abbia effettivamente svolto incarichi previsti dal contratto d'Istituto o assegnati dalla Dirigenza in modo orario per intensificazione dell'attività lavorativa. Per il personale ATA si concordano le seguenti priorità d'utilizzo del fondo per l'esercizio in corso, stabilito il carico di lavoro ordinario si può accedere allo straordinario programmato, pianificato ed autorizzato:

- Intensificazione del servizio per la realizzazione del PTOF;
- Compensi per intensificazione per attività previste dal contratto con riferimento al personale ATA.

Art. 41 Attività retribuite con il fondo d'Istituto

Per tutte le attività retribuite con il fondo d'Istituto l'individuazione e l'assegnazione del personale docente e del personale ATA è effettuata rispettivamente dal D.S. e dal DSGA, salvo i casi in cui la norma prevede diverse procedure.

La designazione avviene previo dichiarato possesso delle competenze richieste e nel rispetto dei criteri indicati nel presente contratto.

L'atto di nomina, redatto dal DS per il personale Docente e dal DSGA per il personale ATA, deve contenere le mansioni da svolgere ed il corrispettivo economico, laddove determinabile in anticipo, oppure secondo la contrattazione.

L'erogazione del trattamento economico spettante al personale avverrà previa verifica delle prestazioni effettivamente rese.

Art. 42 Attività aggiuntive

Per tutte le attività che richiedono una intensificazione dell'attività lavorativa si prevede un compenso come da tabelle previste nel CCNL.

Per gli incarichi relativi all'ampliamento dell'offerta formativa il D. S., previa approvazione dei Progetti da parte del Collegio dei Docenti nel rispetto dei criteri stabiliti, provvederà alla nomina e conferirà l'incarico con l'indicazione delle ore di attività da prestare e del compenso orario da liquidare.

L'utilizzazione del personale Docente e ATA per lo svolgimento di attività aggiuntive, sarà stabilito, avuto riguardo alle attività del PTOF e delle esigenze funzionali alla logistica, secondo le modalità indicate nel presente contratto e compatibilmente a quanto previsto sub. art. 38.

Art. 43 Funzioni strumentali all'offerta formativa

Ad ogni Docente assegnatario di una Funzione Strumentale, viene attribuito un compenso annuo definito con riferimento alle risorse complessive assegnate alla Scuola in misura "PARITARIA"; se la funzione dovesse essere divisa tra più docenti, anche il compenso relativo alla funzione di riferimento verrà equamente suddiviso.

Art. 44 Compensi per i Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico può retribuire dal fondo dell'Istituzione scolastica fino a due collaboratori per l'espletamento di tutte le funzioni organizzative e gestionali indicate nella nomina è corrisposto un compenso orario.

Art. 45 Ore Eccedenti

Le ore eccedenti di insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali nazionali e integrative, attualmente in vigore. L'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale e ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata di un docente assente.

TITOLO XIII

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSI ACCESSORI, AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA, INCLUSA LA QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E DELLE RISORSE RELATIVE AI PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI, EVENTUALMENTE DESTINATE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

(art.22 comma 4 lettera C3 CCNL Scuola 2018)

Art. 46 - Utilizzo fondi finalizzati a specifiche attività

I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

1. L'attribuzione di incarichi per progetti nazionali e comunitari avverrà a seguito di emanazione di apposito bando interno per raccogliere la disponibilità e nei limiti delle risorse attribuite.
2. I fondi finalizzati all'alternanza scuola lavoro sono destinati, in parte, ad incentivare i tutor interni e le figure tecnico amministrative e di personale collaboratore, di supporto alle progettualità. L'individuazione degli incarichi di tutor interno è effettuata dal dirigente scolastico previa selezione in seguito ad un bando interno tra i docenti dei singoli consigli di classe che abbiano dato la disponibilità e che posseggano competenze corrispondenti alle esigenze progettuali. Le attività saranno realizzate in convenzione con ditte, imprese, associazioni professionali di categoria, enti ecc. Si potrà ricorrere anche all'utilizzazione di docenti/esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle università
3. Il Dirigente Scolastico nel momento in cui verranno assegnati alla scuola fondi di qualunque provenienza, comunque destinati alla remunerazione del personale, convocherà tempestivamente le parti sindacali per fornire l'informazione relativa e per avviare una apposita sequenza contrattuale inerente i criteri di accesso del personale docente e ATA alle attività finanziate e le relative retribuzioni;
- 5 Il Dirigente Scolastico al momento in cui verranno assegnati i fondi relativi alle attività di alternanza scuola-lavoro convocherà le parti sindacali per fornire l'informazione relativa ai fondi, al progetto di ASL approvato dalla scuola per l'anno scolastico in corso e per definire in apposita sequenza contrattuale i criteri di accesso del personale docente e ATA alle suddette attività e le relative retribuzioni;
- 6 Relativamente alla partecipazione della scuola ai Progetti comunitari viene effettuata l'informazione preventiva dopo l'approvazione della partecipazione ai bandi da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto;
- 7 All'informazione sui fondi erogati alla scuola per la realizzazione del progetto assegnato, seguirà una apposita sessione di contrattazione relativamente all'utilizzo dei fondi del progetto destinati, nello specifico, al personale docente e ATA e all'ammontare dei relativi compensi, diversi da quelli riconosciuti a costi standard;
- 8 Nell'affidamento di tutti gli incarichi aggiuntivi, da effettuare dopo la stipula del contratto decentrato, saranno sempre indicate:
 - a. la delibera del collegio docenti;
 - b. il numero di ore da retribuire o il compenso forfetario;
 - c. la tipologia dell'attività (attività funzionali o di insegnamento);
 - d. le mansioni affidate.
- 9 Copia riassuntiva, delle attività programmate, dei nominativi del personale coinvolto nelle attività e delle retribuzioni previste, verrà consegnata in sede di verifica iniziale con le parti sindacali.
- 10 In sede di informazione e verifica finale sull'utilizzo dei fondi per il salario accessorio sarà data specifica informazione sulle retribuzioni di ciascuna unità di personale della scuola coinvolta nella realizzazione dei progetti relativi ai commi 1 e 2 del presente articolo.
In assenza di dichiarata indisponibilità del docente e di specifiche professionalità, il Dirigente Scolastico può far ricorso a risorse esterne sia attraverso collaborazioni plurime con docenti di altre istituzioni scolastiche, sia attraverso altre risorse esterne in possesso delle competenze richieste come previsto anche dal DI 44/2001 e dal d.lgvo 129/2018

PARTE ECONOMICA:

A – DOCENTI

FIS DOCENTI 2022-2023 € 64.320,15						
FIS 71,5% + ex BONUS 71,5% + Economie Aree a Rischio						
	Docenti	h7cad	tot/h	costo/h	L.D.	L.S.
Supporto all'attività organizzativa						
Collaboratore sede Via S. Magno	1	120	120	17,50	2.100,00	2.786,70
Collaboratore sede Via Gobetti	1	120	120	17,50	2.100,00	2.786,70
Supporto organizzativo tra le due sedi	1	50	50	17,50	875,00	1.161,13
Responsabile Corso per adulti	1	50	50	17,50	875,00	1.161,13
Commissione orario Liceo	2	30	60	17,50	1.050,00	1.393,35
Commissione Orario ITE	2	30	60	17,50	1.050,00	1.393,35
Commissione Elettorale	2	20	40	17,50	700,00	928,90
Totale Supporto all'attività organizzativa					8.750,00	11.611,25
Supporto alla didattica						
Responsabili dipartimenti	10	8	80	17,50	1.400,00	1.857,80
Coordinat. Classi 1^~2^~3^~4^	45	15	675	17,50	11.812,50	15.675,19
Coordinat. Classi 5^	12	20	240	17,50	4.200,00	5.573,40
Referente Patti formativi	1	20	20	17,50	350,00	464,45
Coordinatori 1 2 3 4 serale	6	8	48	17,50	840,00	1.114,68
Coordinatore corso serale 5	1	10	10	17,50	175,00	232,23
Commis. Orientamento	8	15	120	17,50	2.100,00	2.786,70
Lezioni pilota	==	==	20	17,50	350,00	464,45
Totale Supporto alla didattica					21.227,50	28.168,89
Supporto all'organizzazione della didattica						
Animatore digitale	1	20	20	17,50	350,00	464,45
Nucleo autovalutazione e PNRR	5	10	50	17,50	875,00	1.161,13
Team Digitale	3	10	30	17,50	525,00	696,68
Supporto gestione sito WEB	1	10	10	17,50	175,00	232,23
Tutor neoimmessi in ruolo	3	10	30	17,50	525,00	696,68
Referente bullismo e cyberbullismo	2	10	20	17,50	350,00	464,45
Referente Educazione civica	1	20	20	17,50	350,00	464,45
Referente Erasmus e staff	5	15	75	17,50	1.312,50	1.741,69
Coordinatori educazione civica	64	5	320	17,50	5.600,00	7.431,20
Referenti BES e GLI	2	20	40	17,50	700,00	928,90
Referente piattaforma POR	1	20	20	17,50	350,00	464,45
Referente COVID	3	10	30	17,50	525,00	696,68
Progetti	==	==	==	17,50	4.065,15	5.394,45
Totale Supporto all'organizzazione della didattica					15.702,65	20.837,42
TOTALE NON INSEGNAMENTO					45.680,15	60.617,56
ATTIVITA' INSEGNAMENTO						
Corsi di recupero			300	50,00	15.000,00	19.905,00
Potenziamento classi quinte			104	35,00	3.640,00	4.830,28
TOTALE ATTIVITA' INSEGNAMENTO					18.640,00	24.735,28
TOTALE FIS					64.320,15	85.352,84
FUNZIONE STRUMENTALE				Docenti	L.D.	L.S.
F. S. area docenti				2	1335,89	1.772,73
F. S. area alunni				2	1335,89	1.772,73
F. S. rapporti con esterni				2	1335,89	1.772,73
F. S. PTOF				2	1335,88	1.772,71
TOTALE FUNZIONE STRUMENTALE				8	5.343,55	7.090,89
AREE A RISCHIO				Docenti	L.D.	L.S.
TOTALE AREE A RISCHIO				2	1.785,26	2.369,04
Attività complementari di educazione fisica				Docenti	L.D.	L.S.
TOTALE Attività complementari di educazione fisica				4	7.433,61	9.864,40
TOTALE M.O.F. DOCENTI 2022/2023					78.882,57	104.677,17

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

B - ATA

F.I.S. ATA (F.I.S. + BONUS)							
N.	COLLABORATORI SCOLASTICI	CS	H	tot./h	€/h	L.D.	L.S.
1	REPERIBILITA' ALLARME	4	15	60	12,50	750,00	995,25
2	STRAORDINARIO PULIZIE EMERGENZA COVID	16	20	320	12,50	4.000,00	5.308,00
3	SOSTITUZIONI COLLEGHI ASSENTI	16	5	80	12,50	1.000,00	1.327,00
4	FLESSIBILITÀ ORARIA	5	15	75	12,50	937,50	1.244,06
5	FLESSIBILITÀ ORARIA - SIRIO	1	23,7	24	12,50	295,00	391,47
6	ASSISTENZA ALLA PERSONA D.A.	12	17	204	12,50	2.550,00	3.383,85
7	ACCOMPAGNAMENTO AL PRONTO SOCCORSO	1	20	20	12,50	250,00	331,75
8	STRAORDINARIO SANIFIC. EMERGENZA COVID	3	20	60	12,50	750,00	995,25
9	STRAORDINARIO PER ATTIVITA' PTOF	10	5	50	12,50	625,00	829,38
TOTALE C.S.				893		11.157,50	14.806,00

N.	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	AA	H	tot./h	€/h	L.D.	L.S.
1	FLESSIBILITÀ ORARIA	5	19	95	14,50	1.377,50	1.827,94
2	STRAORDINARIO PER RIC., TFR E PENS.	2	60	120	14,50	1.740,00	2.308,98
3	SOSTITUZIONI COLLEGHI ASSENTI	10	15	150	14,50	2.175,00	2.886,23
4	ASSISTENZA PORTALE SIGEM - POR	1	33	33	14,50	516,82	685,82
5	SUPPORTO PASSWEB	2	30	60	14,50	870,00	1.154,49
6	STRAORDINARIO PER ATTIVITA' PROGETTI	10	13	130	14,50	1.885,00	2.501,40
TOTALE AA				588		8.564,32	11.364,85

N.	ASSISTENTI TECNICI	AT	H	tot./h	€/h	L.D.	L.S.
1	SUPPORTO ASSISTENZA ATTREZZATURE	5	13	65	14,50	942,50	1.250,70
2	SUPPORTO PICCOLA MANUT. ATTREZZATURE	5	14	70	14,50	1.015,00	1.346,91
2	ASSISTENZA RIUNIONI ON-LINE	5	10	50	14,50	725,00	962,08
2	SUPPORTO ATTIVITA' ONLINE	5	10	50	14,50	725,00	962,08
2	STRAORDINARIO PER ATTIVITA' PTOF	5	12	60	14,50	870,00	1.154,49
TOTALE A.T.				295		4.277,50	5.676,24

M.O.F. - ATA (INCARICHI AGGIUNTIVI)				
N.	Persona a cui attribuire l'incarico	Descrizione incarico	L.D.	L.S.
1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	Coordinamento ufficio ATA	350,00	464,45
2	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	Coordinamento ufficio Docenti	350,00	464,45
3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	Responsabile registro elettronico	350,00	464,45
4	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	Responsabile Area Alunni	350,00	464,45
5	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	Responsabile Area Contabilità	350,00	464,45
6	ASSISTENTE TECNICO	Coordinamento Area AR02	429,80	570,07
7	COLLABORATORE SCOLASTICO	Ausilio agli alunni/e D.A.	250,00	331,75
8	COLLABORATORE SCOLASTICO	Ausilio agli alunni/e D.A.	250,00	333,08
9	COLLABORATORE SCOLASTICO	Ausilio agli alunni/e D.A.	250,00	334,40
10	COLLABORATORE SCOLASTICO	Ausilio agli alunni/e D.A.	250,00	335,73
TOTALE INCARICHI AGGIUNTIVI			3.179,80	4.227,28

TOTALE RISORSE M.O.F. ATA - ASSEGNATE	27.179,12	36.066,69
TOTALE RISORSE M.O.F. ATA - CONTRATTATE	27.179,12	36.066,69
DIFFERENZA	-	-


POSIZIONI ECONOMICHE A.T.A.

PERSONALE	Posizione economica	Descrizione incarico
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1^	Responsabile graduatorie (1^ - 2^ - 3^ fascia) Docenti e ATA
ASSISTENTE TECNICO	1^	Responsabile Area AR08
ASSISTENTE TECNICO	1^	Rapporti con EE.LL. e servizi esterni
COLLABORATORE SCOLASTICO	1^	Ausilio agli alunni/e diversamente abili.
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	2^	Responsabile Personale ATA Via Gobetti

Il presente Contratto d'Istituto viene sottoscritto ad Integrazione del CCNL vigente al quale bisogna fare riferimento per tutto quanto non trattato ed eventuali clausole difformi da limiti e vincoli del contratto nazionale e/o da Leggi specifiche in materia sono da ritenersi nulle e sostituite automaticamente ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del c.c.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Bianchi Rosalba Rosaria



PARTE SINDACALE

RSU :


Angelina Capezzuto
Marco Flammini
Maria Lorenzini



SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI (TAS)

FLC/CGIL: _____

CISL/SCUOLA



UIL/Scuola RUA _____

SNALS/CONFSAL _____

GILDA/UNAMS: _____

ANIEF _____